

Como, 21.1.2019

INFORMATIVA MENSILE N. 1/2019

NOVITA' DICEMBRE 2018

INDICE

DICEMBRE 2018: NOVITÀ

- 1 *Nuove regole per la memorizzazione e la consultazione delle fatture elettroniche* pag. 2
- 2 *Dati derivanti dallo “spesometro” – Anomalie con le dichiarazioni IVA – Comunicazioni ai contribuenti* pag. 3
- 3 *Fringe benefit – Uso promiscuo degli automezzi aziendali – Approvazione delle tabelle ACI per il 2019*..... pag. 4
- 4 *Dichiarazione di intento – Errata compilazione – Sanzioni* pag. 5
- 5 *Prestazioni rese da operatori socio sanitari – Inapplicabilità del regime di esenzione IVA* pag. 6
- 6 *Split payment – Non applicazione – Regimi speciali IVA* pag. 7
- 7 *Voucher digitalizzazione – Sostenimento delle spese – Proroga del termine* pag. 7
- 8 *Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica – Errata comunicazione all’Enea*..... pag. 8
- 9 *Cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici – Ulteriori chiarimenti* pag.8
- 10 *“Bonus asilo nido” – Cumulabilità con le erogazioni per il welfare aziendale – Chiarimenti*..... pag.9
- 11 *Abolizione del libro unico del lavoro telematico*..... pag.9

GENNAIO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... pag. 10

DICEMBRE 2018: NOVITA'

1	NUOVE REGOLE PER LA MEMORIZZAZIONE E LA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 21.12.2018 n. 524526, ha modificato le regole per la memorizzazione delle fatture elettroniche e per l'utilizzo del servizio di consultazione da parte dei contribuenti e degli intermediari:</p> <ul style="list-style-type: none">• che erano state originariamente delineate nel provv. 30.4.2018 n. 89757;• al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate dal Garante della <i>privacy</i> (provv. 15.11.2018 n. 481 e 20.12.2018 n. 511).
1.1	NOZIONE DI "DATI FATTURA" <p>Ai fini in esame, si definiscono "dati fattura" i dati fiscalmente rilevanti (data di emissione, numero del documento, ditta, denominazione/ragione sociale del cedente, ecc.), ad esclusione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell'operazione.</p> <p>Sono "dati fiscali" anche quelli indispensabili al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di fatturazione.</p>
1.2	MEMORIZZAZIONE DEI DATI E UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE <p>L'Agenzia delle Entrate rende disponibile l'intero <i>file</i> delle fatture elettroniche, effettuandone la memorizzazione, solo nel caso in cui il soggetto passivo IVA, o un suo intermediario delegato, o il consumatore finale, abbiano dato la propria espressa adesione al servizio di consultazione.</p> <p>Tale adesione potrà essere manifestata tramite un'apposita funzionalità, che verrà resa disponibile nel portale dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 3.5.2019.</p> <p>Entro 30 giorni dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio, termine del periodo di consultazione, i <i>file</i> memorizzati delle fatture elettroniche saranno in ogni caso eliminati dal sistema.</p> <p>In assenza dell'adesione effettuata almeno da una delle due parti (cedente/prestatore o cessionario/committente), l'Agenzia delle Entrate, verificato l'avvenuto recapito al destinatario, cancellerà i dati dei <i>file</i> fattura, memorizzando esclusivamente i "dati fattura" (come sopra definiti), che verranno raccolti e archiviati in una banca dati separata e trattati per le attività istituzionali. In tal caso, solo fino all'avvenuto recapito della fattura sarà scaricabile e consultabile il <i>file</i> xml della fattura elettronica, mentre, una volta consegnata la stessa, resteranno memorizzati i soli dati rilevanti, che verranno comunque cancellati dopo il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.</p> <p>Al cessionario/committente consumatore finale, che non abbia dato la propria adesione, non sarà reso disponibile alcun dato in consultazione.</p> <p>In caso di adesione di almeno una delle parti, questa avrà la possibilità di consultare l'intero <i>file</i> xml.</p> <p>Il termine ultimo per effettuare l'adesione al servizio è il 2.7.2019.</p>

	<p>Periodo transitorio</p> <p>Sino al 2.7.2019, l'Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione dei <i>file</i> delle fatture elettroniche, rendendoli disponibili in consultazione alle parti (cedente/prestatore, cessionario/committente e intermediari da questi delegati), su loro richiesta. Saranno altresì rese disponibili in consultazione al consumatore finale (cessionario/committente) le fatture elettroniche ricevute.</p> <p>La mancata adesione al servizio entro il 2.7.2019 comporterà la cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio; l'Agenzia delle Entrate manterrà solo i dati di natura fiscale, che verranno raccolti e archiviati nella banca dati separata.</p>
1.3	<p>CANALE DI TRASMISSIONE “SFTP”</p> <p>Il Garante della <i>privacy</i> aveva eccepito il fatto che, fra i canali per la trasmissione delle fatture elettroniche indicati nel provvedimento 30.4.2018 n. 89757, l'utilizzo del protocollo FTP non potesse essere considerato un canale sicuro. Per tale motivo, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che tale canale venga sostituito con il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato sul protocollo “SFTP”.</p>
2	<p>DATI DERIVANTI DALLO “SPESOMETRO” - ANOMALIE CON LE DICHIARAZIONI IVA - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</p> <p>Con il provv. 17.12.2018 n. 517020, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti possibili anomalie derivanti dal confronto tra i dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• comunicati all'Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi del c.d. “spesometro”, per il periodo d'imposta 2017;• indicati dai contribuenti nella dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2017, da cui risulterebbe che abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.
2.1	<p>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le comunicazioni relative al confronto tra i dati dello “spesometro” e le dichiarazioni annuali IVA contengono:</p> <ul style="list-style-type: none">• il codice fiscale, la denominazione e il cognome e nome del contribuente;• il numero identificativo della comunicazione e l'anno d'imposta;• il codice atto;• il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso;• le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, resi disponibili nel “Cassetto fiscale” e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
2.2	<p>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dagli stessi;• ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello

	<p>Sviluppo economico. Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
2.3	<p>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none">• richiedere informazioni;• ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
2.4	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</p> <p>I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>Cause ostative al ravvedimento</p> <p>Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none">• un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione;• un atto di accertamento.
3	<p>FRINGE BENEFIT - USO PROMISCUO DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2019</p>
	<p>Sono state pubblicate le Tabelle ACI per il 2019 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli per la determinazione del <i>fringe benefit</i> dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali.</p> <p>Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi <i>on line/fringe benefit</i>.</p>
3.1	<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>In caso di autoveicoli, motocicli o ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente (o al titolare di redditi assimilati), costituisce <i>fringe benefit</i> il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Automobile Club d’Italia (ACI), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.</p>
3.2	<p>TABELLE ACI</p> <p>Le Tabelle ACI:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono predisposte annualmente entro il 30 novembre;• vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate;• devono essere pubblicate nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> entro il 31 dicembre di ciascun anno;• sono valide per il periodo d’imposta successivo. <p>Pertanto, le tabelle pubblicate sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 20.12.2018 sono valide per il periodo d’imposta 2019.</p>

	<p>Le tabelle sono suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none">• autoveicoli in produzione, a loro volta distinti in autoveicoli a benzina, a gasolio, a benzina-GPL, a benzina-metano, a metano esclusivo, elettrici o ibridi;• autoveicoli fuori produzione, anch'essi distinti in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-GPL, benzina-metano, metano esclusivo, elettrici o ibridi);• motoveicoli.
4	DICHIARAZIONE DI INTENTO - ERRATA COMPILAZIONE - SANZIONI
	<p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 126 è stato precisato il trattamento sanzionatorio applicabile in caso di errata compilazione della casella "Integrativa" presente nel modello di dichiarazione di intento.</p>
4.1	MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221 è stato approvato il modello di dichiarazione di intento da utilizzare per le operazioni di acquisto effettuate a partire dall'1.3.2017.</p> <p>Nella sezione "Dichiarazione" del predetto modello l'esportatore abituale compila:</p> <ul style="list-style-type: none">• il campo "1", se la dichiarazione di intento si riferisce a una sola operazione dell'importo specificato;• il campo "2", se la dichiarazione di intento si riferisce a una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.
4.2	MODIFICA DELL'AMMONTARE DEL PLAFOND DICHIARATO AL FORNITORE <p>Qualora sia stato compilato il solo campo "2" e il <i>plafond</i> sia già stato parzialmente utilizzato, per incrementare l'ammontare del <i>plafond</i> precedentemente dichiarato l'esportatore abituale deve presentare una nuova dichiarazione di intento, prima dell'effettuazione dell'eventuale operazione non interamente coperta dalla precedente dichiarazione di intento:</p> <ul style="list-style-type: none">• senza barrare la casella "Integrativa";• indicando l'ulteriore importo fino a concorrenza del quale intende acquistare senza applicazione dell'IVA. <p>Nella fattura relativa all'operazione sono indicati gli estremi di entrambe le dichiarazioni di intento.</p>
4.3	ERRATA COMPILAZIONE DELLA CASELLA "INTEGRATIVA" E TRATTAMENTO SANZIONATORIO <p>Nel caso in cui l'esportatore abituale abbia inviato una o più dichiarazioni di intento barrando erroneamente la casella "Integrativa", si verifica l'annullamento delle dichiarazioni di intento presentate in origine.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto sussistente, tuttavia, solo una violazione di carattere formale qualora:</p> <ul style="list-style-type: none">• le dichiarazioni di intento siano state rilasciate in presenza dei presupposti richiesti dalla legge;• prima di emettere le fatture senza addebito dell'imposta, il fornitore abbia verificato, in relazione a ogni singola dichiarazione di intento, l'inoltro delle stesse all'Agenzia delle Entrate nonché i dati contenuti, anche relativi al <i>plafond</i>;

	<ul style="list-style-type: none">• il <i>plafond</i> sia stato utilizzato nei limiti normativamente consentiti. <p>L'irregolare compilazione della dichiarazione di intento comporta quindi l'irrogazione della sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro. Tenuto conto che il sistema di acquisizione telematica delle dichiarazioni di intento non consente di apportare modifiche ai singoli campi di una dichiarazione già presentata, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'esportatore abituale può sanare ciascuna violazione commessa con il solo versamento della sanzione di 250,00 euro potendo beneficiare della riduzione derivante dall'istituto del ravvedimento operoso, ove ne ricorrano le condizioni.</p>
5	PRESTAZIONI RESE DA OPERATORI SOCIO SANITARI - INAPPLICABILITÀ DEL REGIME DI ESENZIONE IVA
	Con la risposta a interpello 3.12.2018 n. 90, l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicabilità del regime di esenzione IVA per le prestazioni rese da operatori socio sanitari (OSS).
5.1	QUADRO NORMATIVO Il regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, previsto per le prestazioni rese in ambito sanitario, si applica a condizione che: <ul style="list-style-type: none">• le operazioni siano qualificabili come prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione rivolte alla persona;• le stesse prestazioni siano rese da soggetti che esercitano professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie (RD 27.7.34 n. 1265), ovvero individuate con decreto ministeriale (DM 17.5.2002).
5.2	IMPONIBILITÀ IVA DELLE PRESTAZIONI DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI Con la risposta a interpello 90/2018, l'Agenzia delle Entrate, sulla base del parere ottenuto dal Ministero della Salute, esclude che gli operatori socio sanitari possano ricondursi tra i soggetti che esercitano le professioni sanitarie individuate dall'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72, considerate la tipologia di formazione e le competenze loro attribuite. Infatti, nonostante la società interpellante osservi che gli OSS sono stati abilitati a svolgere mansioni specialistiche precedentemente escluse dal novero delle loro competenze, tali soggetti vanno ancora identificati come "operatori d'interesse sanitario", i quali si caratterizzano per: <ul style="list-style-type: none">• la mancanza di autonomia professionale;• lo svolgimento di funzioni accessorie e strumentali (nello specifico, volte a soddisfare i bisogni primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario);• una formazione di livello inferiore, posto che la qualifica di operatore socio sanitario è conseguita al termine di un percorso di formazione professionale regionale;• l'assenza di iscrizione ad uno specifico Albo professionale. Per tali ragioni, gli operatori socio sanitari non possono essere assimilati ai soggetti che operano nelle professioni sanitarie per i quali è invece previsto il conseguimento di un'abilitazione all'esito di un corso triennale universitario. Ne consegue che le relative prestazioni devono considerarsi imponibili ai fini IVA.

6	SPLIT PAYMENT - NON APPLICAZIONE - REGIMI SPECIALI IVA
	Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.12.2018 n. 111 sono stati forniti chiarimenti circa l'esclusione dall'ambito di applicazione dello <i>split payment</i> prevista per le operazioni assoggettate a regimi speciali IVA, fra i quali quello per le agenzie di viaggio.
6.1	OPERAZIONI ASSOGGETTATE A REGIMI SPECIALI IVA Come chiarito dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, il meccanismo dello <i>split payment</i> non si applica, fra l'altro, alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'esposizione dell'IVA in fattura disponendone l'assolvimento secondo regole proprie quali, per esempio: <ul style="list-style-type: none">• il regime monofase (editoria, tabacchi lavorati, ecc.);• il regime del margine per i beni usati;• il regime per le agenzie di viaggio.
6.2	OPERAZIONI ASSOGGETTATE AL REGIME IVA ORDINARIO In relazione alle operazioni effettuate dal fornitore verso cessionari o committenti riconducibili nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esclusione dal predetto meccanismo riguarda le singole operazioni assoggettate a regimi speciali IVA e non quelle in regime ordinario. Salvo ricorra un'ipotesi di esclusione, infatti, l'applicabilità dello <i>split payment</i> non è influenzata dal regime IVA applicato dagli acquirenti. Qualora l'operazione sia soggetta allo <i>split payment</i> , dunque: <ul style="list-style-type: none">• l'acquirente è tenuto a effettuare il versamento dell'IVA secondo le modalità previste dal DM 23.1.2015;• la fattura del fornitore deve recare l'indicazione "scissione dei pagamenti" o "<i>split payment</i>".
7	VOUCHER DIGITALIZZAZIONE - SOSTENIMENTO DELLE SPESE - PROROGA DEL TERMINE
	Con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 14.12.2018 è stato ulteriormente prorogato il termine per l'ultimazione delle spese connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico, ai fini dell'ottenimento del c.d. " <i>voucher digitalizzazione</i> ".
7.1	PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLE SPESE In virtù della ulteriore proroga, sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 14.12.2018, (in luogo dell'originario termine del 14.9.2018) e ultimate entro il 31.1.2019. Per "data di ultimazione" si intende quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa devono, comunque, essere effettuati prima della presentazione della richiesta di erogazione.
7.2	PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL VOUCHER Ai fini dell'assegnazione definitiva, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione è tenuta a presentare una specifica richiesta di erogazione, tramite l'apposita procedura informatica. Al riguardo, si ricorda che il DM 1.8.2018 ha stabilito che: <ul style="list-style-type: none">• il termine iniziale per la presentazione delle richieste di erogazione del <i>voucher</i> è rimasto fissato al 14.9.2018;

	<ul style="list-style-type: none">il termine finale per la presentazione delle richieste di erogazione, a pena di decadenza dalle agevolazioni, è stato invece prorogato al 14.3.2019 (in luogo dell'originario termine del 13.12.2018). In ogni caso, la richiesta di erogazione deve essere presentata dopo aver provveduto al pagamento a saldo di tutti i titoli di spesa.
8	DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - ERRATA COMUNICAZIONE ALL'ENEA
	<p>L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 28.12.2018 n. 163, ha ribadito che per poter fruire della detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici deve essere trasmessa la comunicazione all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.</p> <p>Nel caso in cui siano stati indicati erroneamente i dati catastali, a fronte del corretto riporto dell'ubicazione dell'immobile, l'agevolazione spetta comunque.</p> <p>Alternatività dei dati catastali e di ubicazione dell'immobile</p> <p>Anche se nella comunicazione all'ENEA i dati relativi all'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento (Comune, Provincia, indirizzo e numero civico, interno, CAP) ed i dati catastali dello stesso devono essere entrambi esposti, gli stessi possono essere ritenuti dati alternativi. In altre parole, l'identificazione dell'immobile in cui sono stati realizzati i lavori che danno diritto alla detrazione può avvenire, alternativamente, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none">l'ubicazione dell'immobile;i relativi dati catastali.
9	CESSIONE DELLA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI - ULTERIORI CHIARIMENTI
	<p>L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 5.12.2018 n. 84, ha precisato che le modalità da seguire per la corretta cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e per quelli volti alla riduzione del rischio sismico sono state individuate nei rispettivi provvedimenti attuativi.</p>
9.1	FORMA UTILIZZATA PER LA CESSIONE DEL CREDITO
	<p>La suddetta disciplina non prevede forme particolari da utilizzare per il perfezionamento della cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale.</p> <p>Ai fini dell'imposta di registro, ove l'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione sia redatto in forma scritta, non sussiste l'obbligo di richiedere la registrazione (non sussiste l'obbligo di registrazione neanche laddove l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata).</p>
9.2	COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO
	<p>Ai fini del perfezionamento della cessione, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, è invece necessario che l'amministratore di condominio (o il condomino incaricato) effettui la prevista comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

10	“BONUS ASILO NIDO” - CUMULABILITÀ CON LE EROGAZIONI PER IL WELFARE AZIENDALE - CHIARIMENTI
	Con la risposta a interpello 28.12.2018 n. 164, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il cumulo tra il “bonus asilo nido” e le erogazioni effettuate dal datore di lavoro per il <i>welfare</i> aziendale.
10.1	ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare.
10.2	CUMULABILITÀ L’Agenzia delle Entrate ritiene che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, opera solo in relazione alle spese per la frequenza dell’asilo nido che sono rimaste effettivamente a carico del dipendente. Pertanto, dal momento che il dipendente ha ricevuto dall’INPS il “bonus asilo nido” per un importo pari a 1.000,00 euro, che non ha concorso a formare il reddito imponibile, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente opera solo con riferimento alla differenza tra il rimborso erogato dal datore di lavoro e il contributo erogato dall’INPS.
11	ABOLIZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO TELEMATICO Nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione della gestione del rapporto di lavoro, l’art. 15 del DLgs. 14.9.2015 n. 151 aveva stabilito che il libro unico del lavoro (LUL) fosse tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L’effettiva decorrenza di tale adempimento, inizialmente fissata per l’1.1.2017: <ul style="list-style-type: none">• è stata successivamente differita fino all’1.1.2019;• era subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, mai avvenuta. Con il decreto semplificazioni è stato abrogato il suddetto art. 15 del DLgs. 151/2015, abolendo quindi la previsione della tenuta del libro unico del lavoro con modalità telematiche e mantenendo le modalità di tenuta esistenti.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

GENNAIO 2019: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.1.2019	Assistenza fiscale per il 2019	<p>I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2019 (relativi all'anno 2018) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.</p> <p>In assenza di comunicazione il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2019 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.</p>
16.1.2019	Regolarizzazione saldo IMU 2018	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2018, la cui scadenza del termine era il 17.12.2018, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sanzione ridotta dell'1,5%;• gli interessi legali dello 0,3% fino al 31.12.2018 e dello 0,8% a decorrere dall'1.1.2019.
16.1.2019	Regolarizzazione saldo TASI 2018	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuto per il 2018, la cui scadenza del termine era il 17.12.2018, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sanzione ridotta dell'1,5%;• gli interessi legali dello 0,3% fino al 31.12.2018 e dello 0,8% a decorrere dall'1.1.2019.
16.1.2019	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2018;• versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

		pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.1.2019	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2018;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.1.2019	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none">• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2018;• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2018.
25.1.2019	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di dicembre 2018, in via obbligatoria o facoltativa;• ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2018, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>Con provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
28.1.2019	Regolarizzazione acconto IVA 2018	<p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2018, la cui scadenza del termine era il 27.12.2018, possono regolarizzare la violazione applicando:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sanzione ridotta dell'1,5%;

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

		<ul style="list-style-type: none">• gli interessi legali dello 0,3% fino al 31.12.2018 e dello 0,8% a decorrere dall'1.1.2019.
29.1.2019	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2018	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello 770/2018 (eventualmente suddiviso in tre parti).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;• la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2018 infedele, presentato entro il 31.10.2018:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;• con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
29.1.2019	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2018	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione dei modelli:</p> <ul style="list-style-type: none">• REDDITI 2018;• IRAP 2018 (se soggetto passivo);• CMN 2018 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale). <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;• la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 31.10.2018:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;• con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

		versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
30.1.2019	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2019. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.1.2019	Redazione inventario	<p>Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono redigere e sottoscrivere l'inventario relativo all'esercizio 2017.</p> <p>Per i soggetti "non solari", l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
31.1.2019	Stampa scritture contabili	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2017.</p> <p>Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>La tenuta con sistemi elettronici dei registri IVA degli acquisti e delle vendite è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.</p>

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

31.1.2019	Conservazione informatica dei documenti	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi all'anno 2017;• mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. <p>Per i soggetti "non solari", la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>
31.1.2019	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2018, nonché ai rimborsi effettuati nel 2018 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:</p> <ul style="list-style-type: none">• al Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;• ai fini della precompilazione dei modelli 730/2019 e REDDITI 2019 PF.
31.1.2019	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2019	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;• mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

		<p>Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino;</p> <ul style="list-style-type: none">• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC). <p>La presentazione dell'autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro il termine in esame ha effetto per l'intero anno 2019, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone;• dall'1.2.2019 ed entro il 30.6.2019, ha effetto solo per il secondo semestre 2019.
31.1.2019	Pagamento del canone RAI per l'anno 2019 non addebitato in bolletta	<p>Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2019, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;• oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. <p>Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:</p> <ul style="list-style-type: none">• in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2019 e il 31.7.2019;• oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2019, il 30.4.2019, il 31.7.2019 e il 31.10.2019.
31.1.2019	Variazioni redditi dei terreni	<p>I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente Ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2018.</p> <p>Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2018 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.</p>
31.1.2019	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none">• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;• con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2018.

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

		<p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• chiesto a rimborso;• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.1.2019	Dichiarazione imposta di bollo virtuale	<p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2018, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2018;• procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2019. <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2017 n. 306346;• esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.
31.1.2019	Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese	<p>I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• contenente il numero degli atti presentati nell'anno 2018 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica;• al fine di liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2018 e in acconto per l'anno 2019. <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell'apposita dichiarazione, sopra indicata.</p>
31.1.2019	Comunicazione erogazioni liberali effettuate	<p>I soggetti che nell'anno 2018 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none">• le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;• l'ammontare delle erogazioni effettuate;• i soggetti beneficiari.
31.1.2019	Comunicazione erogazioni liberali ricevute	<p>I soggetti che nell'anno 2018 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività culturali:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'ammontare delle erogazioni ricevute;

STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

		<ul style="list-style-type: none">• le generalità complete del soggetto erogatore;• le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.
31.1.2019	Fatturazione imballaggi	I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell’anno 2018 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.
31.1.2019	Versamento importi residui del modello 730/2018	I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare: <ul style="list-style-type: none">• gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2018, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;• applicando gli interessi dello 0,4% mensile.
31.1.2019	Versamento contributo revisori legali	I soggetti che all’1.1.2019 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del Registro, relativo al 2019: <ul style="list-style-type: none">• pari a 26,85 euro;• mediante pagamento elettronico tramite il servizio “PagoPA” o altri strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.
31.1.2019	Versamento contributo amministratori giudiziari	I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo: <ul style="list-style-type: none">• pari a 100,00 euro;• mediante bonifico bancario. L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2019.

Studio Gorini s.t.p. a r.l.